



Consiglio di Stato

Adunanza della Terza Sezione del 10 Marzo 1998

N. prot. 195/98

OGGETTO:

Ministero di Grazia e Giustizia:

Quesito relativo alle competenze degli agrotecnici in merito all'attività di stima dei danni derivanti alle coltivazioni da calamità naturali

La Sezione
Vista la relazione del ministero di Grazie e Giustizia del 13 febbraio 1998 (pervenuta il 20 febbraio 1998), con la quale viene chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine all'affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

PREMESSO

Riferisce il ministero di Grazia e Giustizia che, su richiesta del Consiglio nazionale dei Geometri, è stato emanato dalla stessa Amministrazione un parere nel senso che la valutazione e la stima dei danni provocati alle coltivazioni da eventi atmosferici possa essere effettuata dai dottori agronomi e forestali, dai geometri e dai periti agrari, ma non dagli agrotecnici.

Ciò sulla base dell'art. 10 della l. 5 marzo 1991 n. 91, istitutiva dell'albo degli agrotecnici, che

non ha espressamente attribuito a questi ultimi la competenza estimativa indicata.

Afferma l'Amministrazione che, successivamente, il Consiglio Nazionale degli Agrotecnici ha ripetutamente riproposto la questione: in particolare, si è fatto leva sull'art. 9 delle condizioni di assicurazione contro i danni provocati dalla grandine (approvate con leggi 25 maggio 1970 n. 364 e 15 ottobre 1981 n. 590), ai sensi del quale sono legittimati a svolgere l'attività di perito coloro che, autorizzati all'esercizio della rispettiva professione, siano laureati in scienze agrarie, ovvero siano titolari di diploma di geometra o di perito agrario o di altro titolo equipollente.

Ad avviso dell'Amministrazione referente, pertanto, occorre stabilire se il titolo di studio di agrotecnico possa considerarsi equiparato a quello di perito agrario.

Riferisce l'Amministrazione che alterna è stata l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza; ad esempio, alla luce dell'art. 3 della l. n. 754/1969, che limitava espressamente l'equipollenza dei diplomi di agrotecnico con i diplomi degli istituti tecnici di analogo indirizzo, a volte si è sostenuto che l'equipollenza doveva essere intesa in modo ampio, mentre in altri casi è prevalsa la tesi che l'equipollenza operasse solo per l'accesso alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni.

Aggiunge l'Amministrazione che, con il passare del tempo, il confine tra le due categorie dei periti agrari e degli agrotecnici si è progressivamente eroso, fino all'intervenuta emanazione del t.u. della pubblica istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297), che all'art. 197, comma 3, prima parte, dispone che il diploma di maturità professionale è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Inoltre, il d.l. 26 settembre 1995 n. 406, convertito dalla l. 29 novembre 1995 n. 503 (recante

disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni), ha incluso anche gli agrotecnici tra coloro che sono abilitati alla stima degli immobili civili e rurali dei beni immobiliari in genere.

Ai sensi della l. 17 febbraio 1992 n. 166, poi, anche gli agrotecnici possono iscriversi nel ruolo nazionale dei periti assicurativi istituito presso il ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Infine, l'art. 5 del d.m. 2 giugno 1992 n. 339 (regolamento in materia di controlli dell'A.I.M.A.) stabilisce che il requisito dell'idoneità tecnica degli impianti possa essere comprovato mediante relazione giurata di un esperto iscritto nell'albo professionale degli agrotecnici (oltre che dei geometri, degli agronomi, degli architetti e degli ingegneri).

Anche questo Consesso, con parere del 6 maggio 1997 n. 924/94, ha ritenuto che sussista equipollenza tra il diploma di agrotecnico e quello di perito agrario con riferimento ad un tipo particolare di competenze in materia catastale.

Da tale situazione di incertezza interpretativa nasce il quesito dell'Amministrazione, relativo alla possibilità, o meno, per gli agrotecnici di effettuare la valutazione e la stima dei danni provocati alle coltivazioni da eventi atmosferici.

CONSIDERATO

La Sezione ritiene, innanzitutto, di dover confermare quanto affermato nel parere n. 924 del 6 maggio 1997.

Ed invero, ai sensi dell'art. 197, comma 3, del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, occorre ormai ritenere che il diploma di maturità professionale di agrotecnico sia del tutto equiparato al diploma di perito agrario (che si consegue presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo).

Tale duplicazione di corso di studi, nata per affiancare al corso tradizionale un piano di studi di natura sperimentale, appare ormai superata e

probabilmente non più giustificata, atteso che le materie di studio sono sostanzialmente analoghe, come analoga è la formazione complessiva all'esito dei due corsi di studio.

Comunque, a prescindere da ogni valutazione di merito circa la sostanziale corrispondenza dei due corsi di studio, la formale equiparazione tra i relativi titoli di studio operata dal citato art. 197 del d.lgs. n. 297/1994 elimina ogni dubbio sulla equivalenza, sotto il profilo giuridico, tra i diplomi di agrotecnico e perito agrario.

Tutto ciò non è peraltro sufficiente ad operare una equiparazione anche tra le corrispondenti aree professionali; infatti, la legge istitutiva dell'albo degli agrotecnici (l. 6 giugno 1986 n. 251, novellata dalla l. 5 marzo 1991 n. 91) elenca partitamente le attività consentite a coloro che sono iscritti all'albo degli agrotecnici, con un'elencazione che presenta il carattere della esaustività.

Pertanto, non può che conseguire che devono ritenersi escluse tutte le attività ivi non contemplate o, comunque, non riconducibili in maniera diretta ad una delle categorie elencate.

Tuttavia, mediante l'applicazione di tale ultimo concetto ermeneutico, può risolversi il quesito prospettato dall'Amministrazione referente; infatti, una lettura coordinata delle norme, citate dalla stessa Amministrazione referente, che consentono agli agrotecnici di iscriversi nel ruolo dei periti assicurativi, nonché di effettuare stime sugli immobili e impianti civili e rurali e sui beni immobiliari in genere, **autorizza ad interpretare le disposizioni in materia di assicurazione contro i danni provocati dalla grandine nel senso di ricomprendere tra i periti abilitati anche gli iscritti all'albo degli agrotecnici.**

D'altronde, appare *ictu oculi* evidente l'insostenibilità di una ricostruzione ermeneutica che, tenuto conto delle competenza professionale degli

agrotecnici, non permetta a questi ultimi di stimare i danni da eventi calamitosi in agricoltura, mentre agli stessi è consentita la stima di altri tipi di danni agli immobili, anche non rurali.

Nel dubbio interpretativo, oltretutto, occorre adottare una esegesi che non urti contro i principi fondamentali di equità e di razionalità contenuti nell'art. 3 della Costituzione, anche al fine di evitare che siano emanate pronunce di incostituzionalità delle norme di legge in esame.

Nondimeno, l'Amministrazione referente viene invitata, al fine di evitare che in futuro si ripetano incertezze interpretative in materia e tenuto conto della intervenuta equivalenza dei titoli di studio tra il diploma di agrotecnico e il diploma di perito agrario, ad attivare iniziative legislative che pongano termine alla continua ricerca della linea di confine tra attività consentite e non agli agrotecnici rispetto ai periti agrari.


P. Q. M.

Nel senso suindicato è il parere della Sezione.

Per estratto dal verbale

Il Segretario della Sezione

Giuseppe Testa



Visto:

Il Presidente della Sezione

Corrado Calabrò

